



REGIONE CALABRIA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Pierluigi Caputo
“Riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E FINANZIARIA

La proposta normativa è finalizzata all'equità sociale, tenuto conto che già altre categorie di utenti del trasporto pubblico hanno diritto alla gratuità (ai sensi dell'art. 7 della L.R. 35/2015):

- a) invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa (100 per cento) e con diritto all'indennità di accompagnamento;
- b) ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Le modifiche normative sono ad invarianza di spesa. La spesa infatti ricade sulle risorse che sono previste a copertura del comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, attualmente pari a euro 400.000 all'anno, destinate alle agevolazioni tariffarie per le forze dell'ordine. I soggetti che beneficerebbero della modifica di legge sono ad oggi 1.258, e quindi meno del 10% degli attuali beneficiari (le forze dell'ordine), stimati in 15.000 - 20.000 unità. Tenuto conto del fatto che ad oggi il fondo risulta utilizzato ben al di sotto della capienza, la copertura è assicurata.

In ogni caso, la formulazione dell'articolo 7, comma 6-bis della Legge regionale 35 dicembre 2015, che prevede un tetto di spesa per il riconoscimento del beneficio, garantisce intrinsecamente la copertura finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015".

Gli oneri della proposta di legge emarginata nel titolo, secondo quanto già precisato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sono evidenziati nella Tab. 1, mentre la copertura è indicata nella Tab. 2.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Compensazioni per agevolazioni tariffarie	C	P	400.000,00/anno
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Disposizione entrata in vigore	//	//	//

Criteria di quantificazione:

- **Art. 1** Trattasi di una stima, sulla base dell'importo previsto per le forze dell'ordine e sulla numerosità degli aventi diritto. La maggiore spesa rientra comunque nel tetto di spesa della copertura prevista per il comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015. La maggiore spesa, se necessario, potrà essere compensata con una riduzione della aliquota di agevolazione prevista nel massimo all'80% dalle disposizioni vigenti; tale riduzione è in caso effettuata con provvedimento amministrativo, sempre fermo restando il tetto di spesa. La copertura annuale, indicata nella tab. 2 è per l'intero comma 6-bis dell'articolo 7 della L.R. 35/2015, e cioè per tutti i soggetti agevolati.
- **Art. 2 e Art. 3** rivestono carattere ordinamentale

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Totale
U9100202201	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00
Totale	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.200.000,00

Proposta di legge recante:

“Riconoscimento delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale per i sordi. Integrazione alla l.r. 35/2015”

Art. 1

(Integrazione all'articolo 7 della l.r. 35/2015)

1. Al comma 6-bis dell'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale), dopo le parole “in favore” sono inserite le seguenti: “dei sordi di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), iscritti all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, e”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere

